

**TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.
CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA
EX ARTT. 700 E 669-QUATER C.P.C.**

**CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Per la **Prof.ssa Angela SALVIA**, nata il 29.09.1962 a Palermo e residente a Partinico (PA), Via Pescara n. 34 (C.F.: SLVNGL62P69G273O), rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente ricorso, dall'**Avv. Giovanna Dell'Anna** del Foro di Bologna (C.F.: DLLGNN73D63E506D), ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale sito in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24.

Il sottoscritto Avvocato Giovanna Dell'Anna dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche al numero di Fax 051.4154705 – P.e.c.: dellannagiovanna@pecstudio.it
--

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, con sede in 00153 Roma Largo Trastevere n. 76/A (C.F.: 80185250588), domiciliato ex lege presso l'AVVOCATURA DELLO STATO in 40125 Bologna, Via Guido Reni n. 4.

CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, IN PERSONA DEL DIRIGENTE PRO TEMPORE (C.F.:80062970373), in 40126 Bologna, Via Dè Castagnoli n. 1, domiciliato ex lege presso l'AVVOCATURA DELLO STATO in 40125 Bologna, Via Guido Reni n. 4.

CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, - UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, IN PERSONA DEL DIRIGENTE PRO TEMPORE (C.F.:80071250379), in 40126 Bologna, Via Dè Castagnoli n. 1, domiciliato ex lege presso l'AVVOCATURA DELLO STATO in 40125 Bologna, Via Guido Reni n. 4.

RESISTENTI

NONCHE' NEI CONFRONTI

TUTTI I DOCENTI INSERITI NEGLI ELENCHI DEI TRASFERIMENTI SU AMBITI DELLA PROVINCIA DI PALERMO – REGIONE SICILIA DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO (seconda fase - punto C dell'art. 6 del CCN) per tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto ministero, validi per l'anno scolastico 2016/2017 per la classe di concorso EEEE **DELLA SCUOLA PRIMARIA** che in virtù dell'inserimento corretto e a norma di legge e di contratto, a tutti gli effetti, di parte ricorrente nei predetti elenchi verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, dalla ricorrente.

POTENZIALI RESISTENTI

PER

IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE AL TRASFERIMENTO IN UNO DEGLI AMBITI TERRITORIALI DELLA REGIONE SICILIA – PROVINCIA DI PALERMO SECONDO L'ORDINE DI PRIORITA' INDICATO NELLA DOMANDA DI MOBILITA' DELLA MEDESIMA INOLTATA E PER L'ANNULLAMENTO DI MANCATA ASSEGNAZIONE DELLA NUOVA SEDE NELLA REGIONE SICILIA A SEGUITO DELLE PROCEDURE DI MOBILITA', NONCHE' DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO E CONSEGUENTE.

PREMESSO CHE

- 1) La signora **Angela SALVIA**, docente di scuola primaria è stata assunta in ruolo a tempo indeterminato l'1.9.2014 nella Provincia di Bologna, prestando servizio presso l'Istituto Comprensivo Anzola Dell'Emilia (BO) (doc. n. 1).
- 2) L'insegnante Angela SALVIA, in data 22.04.1963 è stata iscritta al n. 22.456 dell'elenco degli INVALIDI CIVILI (con ridotta capacità lavorativa di 35%) (doc. n. 2).
- 3) Per l'anno scolastico 2015/2016 ha usufruito dell'assegnazione provvisoria nella provincia di Bologna (doc. 3).
- 4) Per l'anno scolastico 2016/2017, la signora Salvia ha presentato la domanda di trasferimento/passaggio interprovinciale, presso l'Ambito Territoriale della Provincia di Palermo (doc. n. 4).
- 5) Il punteggio della ricorrente valutabile ai fini della mobilità è di **93 punti** con l'aggiunta di **6** per il ricongiungimento con il coniuge, per un totale di **99 punti**.
- 6) In seguito alla pubblicazione dell'elenco delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 pubblicato sul sito dell'Ambito Provinciale di Palermo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in data 29.07.2016, risultavano trasferiti docenti con punteggio inferiore di quello della ricorrente, come da documentazione allegata.
- 7) In effetti sono presenti tra i trasferimenti nell'Ambito della Sicilia l'aspirante **COSTA Rosalia**, nata a Palermo il 23.11.1973, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 19, con punteggio 29, cioè inferiore alla ricorrente e senza avvalersi di alcuna precedenza. L'aspirante **DI MARIA Filippa**, nata il 25.04.1961, che ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 19, con punteggio 18, anch'ella inferiore alla ricorrente e senza avvalersi di alcuna precedenza.
- 8) In effetti sono presenti tra i trasferiti nell'Ambito della Sicilia numerosi docenti con punteggio molto inferiore della ricorrente, nello specifico i seguenti insegnanti:

Adamo Debora, nata il 22.10.1977 - Alessandrà Amanda, nata il 16.08.1972 - Amato Lucia, nata il 27.07.1977 - Andreozzi Cinzia, nata il 31.05.1974 - Badagliacco Alessia, nata il 30.08.1976 - Bellone Antonina, nata il 27.04.1983 - Bertolani Rossana, nata il 6.3.1969 - Bonfiglio Laura, nata il 24.02.1984 - Calà Maria Concetta, nata il 25.06.1977 - Caminata Salvatore, nato il 5.7.1981 - Capuano Teresa, nata il 23.06.1974 - Castrogiovanni Soria, nata il 28.12.1983 - Castronuovo Maria, nata il 30.07.1981 - Castronovo Maria, nata il 30.07.1981 - Catalano Mario, nato il 31.07.1973 - Chimenti Michela, nata il 14.11.1982 - Chimenti Marco, nato l'8.2.1982 - Chimenti Rosa, nata il 21.03.1983 - Chinnici Antonio, nato il 25.08.1980 - Consiglio Antonella, nata il 30.05.1983 - Costa Rosalia, nata il 23.11.1973 - Cracolici Agnese, nata il 10.09.1980 - Cracolici Anna, nata il 16.08.1977 - Cusumano Francesca, nata il 13.01.1971 - Daidone Piera, nata il 27.09.1982 - D'Amico Elena, nata il 13.11.1983 - D'Asdia Alessandra, nata il 30.01.1983 - Di Benedetta Francesca, nata il 17.11.1980 - Di Girolamo Francesca Maria, nata l'1.9.1977 - Di Maria Filippa, nata il 25.04.1981 - Di Matteo Ilene, nata il 25.04.1971 - Di Paola Maria

Antonella, nata il 26.04.1979 – Di Sciacca Carmen Maria, nata il 28.09.1974 – Dibenedetto Giovanna, nata il 20.04.1981 – D'Izza Ivana Gaetana, nata il 7.5.1980 – Dragotto Francesca Paola, nata il 22.03.1984 – Emma Silvana, nata il 21.10.1982 – Falsetta Crocetta, nata il 29.08.1963 – Ferrara Giuseppa, nata il 26.02.1972 – Ferraro Anna, nata il 16.10.1980 – Fileccia Gabriella, nata il 12.02.1980 – Filiberto Elisa, nata il 6.1.1983 – Fiumefreddo Vittoria, nata il 25.02.1981 – Gervasi Alessia, nata il 16.10.1981 – Giacalone Antonella, nata il 13.06.1983 – Imburgia Maria, nata il 19.06.1979 – Intravaia Ilaria, nata il 21.04.1979 – La Lumia Ida Maria, nata il 13.04.1983 – La Mattina Teresa, nata il 29.04.1973 – La Porta Silvana, nata il 6.9.1980 – La Rosa Maria, nata il 20.03.1981 – Lo Baido Livia, nata il 23.06.1981 – Lo Baido Mauro, nato il 14.01.1983 – Lo Cascia Nicoletta, nata il 18.06.1981 – Longo Leonarda, nata il 21.01.1984 – Luglio Agnese, nata il 16.02.1977 – Lupo Pina, nata il 16.10.1979 – Macaluso Rita, nata il 21.07.1979 – Mangione Erica, nata il 24.10.1973 – Marrone Francesca, nata il 2.9.1980 – Merendino Anna, nata il 18.01.1979 – Messina Daniela, nata il 24.05.1979 – Mosa Valeria, nata il 27.01.1982 – Muratore Valentina, nata il 6.6.1980 – Muriella Maria, nata il 16.07.1973 – Muscolino Melania, nata il 30.04.1981 – Nicolosi Laura, nata il 19.11.1983 – Nutricati Monica, nata il 16.02.1983 – Palazzolo Rosalia, nata il 16.10.1983 – Parisi Rosalinda, nata il 29.06.1979 – Pellitteri zarina, nata il 2.11.1982 – Pennino Erica, nata il 24.06.1960 – Pourkhorsano Shirin Laura, nata il 28.01.1979 – Prestigiacomo Mari Grazia, nata il 4.9.1969 – Profetto Rossella, nata il 27.08.1980 – Riccobono Anna, nata il 9.5.1981 – Riina Giuseppe, nata il 27.05.1982 – Rinicella Donatella, nata il 17.03.1978 – Roccamatisi Rosalinda, nata il 2.9.1983 – Rolleri Francesca Paola, nata il 11.3.1977 – Saputo Rita, nata il 14.10.1983 – Savatteri Maria, nata il 29.07.1986 – Scalfani Virginia, nata il 13.09.1982 – Siracusa Maria, nata il 20.08.1983 – Spitaleri Giovanna, nata il 21.03.1966 – Stassi Giovanna, nata il 7.11.1974 – Strazzera Letizia, nata il 24.12.1974 – Sunzeri Claudia, nata il 17.07.1981 – Taibi Maria Pia, nata il 25.07.1971 – Talamora Luciana, nata il 7.2.1970 – Tinervia Crocifissa, nata il 3.4.1965 – Tobia Cinzia, nata il 8.9.1977 – Toralbo Benedetta, nata il 25.12.1978 – Vassallo Daniela, nata il 2.10.1979 – Vinciguerra Daniela, nata il 25.12.1970 – Zafferano Sgroi Giusi, nata il 7.6.1982.

9) In data 2.8.2016, l'Insegnate SALVIA effettuava reclamo avverso al mancato trasferimento su Ambiti della Provincia di Palermo, presso il MIUR – sede Centrale – ATP di Palermo e ATP di Bologna, senza avere riscontro (doc. n. 5).

10) In data 10.08.2016, la ricorrente ha inviato richiesta di conciliazione per mancato trasferimento su Ambiti della Provincia di Palermo, presso il MIUR – sede Centrale – ATP di Palermo e ATP di Bologna, senza ricevere convocazione (doc. n. 6).

11) Per l'anno scolastico 2016/2017 e per l'anno scolastico 2017/2018 ha effettuato domanda di assegnazione provvisoria nella provincia di Bologna ed attualmente lavora presso l'I.C. Bologna 14 (doc. nn. 7 e 8).

12) Non vie è dubbio che l'Insegnate Angela SILVIA ha diritto al trasferimento in uno degli Ambiti della Regione Sicilia – Provincia di Palermo, secondo l'ordine di preferenze espresse nella domanda di mobilità, il tutto previo annullamento del mancato trasferimento, per i motivi che saranno evidenziati nel presente ricorso

DIRITTO

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

In via preliminare, valga evidenziare la sussistenza nel caso di specie della giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro. In merito va segnalata la decisione del **Consiglio di Stato, Sez. VI n. 3415 del 7 luglio 2015**, con cui si è ritenuto che: *“La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la Conseguente*

collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno".

Orbene, anche nella fattispecie può trovare applicazione il principio elaborato dalla giurisprudenza, a va pure tenuto in conto che *"Né rileva l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità di inserimento nella graduatoria atteso che nel caso di specie l'oggetto principale della lite è la pretesa all'inserimento in graduatoria immediatamente leso dall'atto (di natura gestionale-privatistica) di esclusione dalla stessa. Il decreto ministeriale viene in rilievo in via incidentale, ma non è la causa diretta della lesione lamentata. Di esso il giudice ordinario può occuparsi, incidenter tantum, nel valutare la legittimità dell'atto privatistico esclusione, esercitando il potere di disapplicazione che l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" espressamente gli riconosce" ¹.*

Per quanto sopra esposto in fatto, nel caso di specie la formulazione della graduatoria non richiede alcun margine di discrezionalità da parte della P.A.; siamo in presenza di vicende inerenti al rapporto di lavoro privatizzato, che trova fonte e regolamento in norme di legge e di contrattazione (D. Lgs. n. 165/2001; L. 107/2015; O.M. del 08.04.2016 sulla Mobilità; C.C.N.I. sulla Mobilità).

Il medesimo principio era già stato ribadito dalle Sezioni Unite (Corte di Cassazione n. 3032 dell'8 febbraio 2011), secondo cui la giurisdizione sulla impugnativa delle graduatorie spetta al giudice ordinario perché vengono in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, perché la pretesa ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile ai fini dell'assunzione; la controversia che abbia ad oggetto la modificazione della graduatoria mediante l'inserimento di altri docenti già iscritti in graduatorie ad esaurimento di altra provincia riguarda, in sostanza, l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria con precedenza rispetto ad altri docenti. Nella fattispecie viene in evidenza, appunto, la valutazione della legittimità o meno della graduatoria elaborata per i trasferimenti, in relazione ai principi e i criteri predeterminati. Analogamente si è espressa la successiva ordinanza delle stesse SS.UU. della S.C., la n. 20453 del 29/09/2014 (riguardante il caso di una docente che vantava il diritto al proprio inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento definitiva del personale docente), che ha risolto il conflitto negativo di giurisdizione sollevato d'ufficio dal TAR, dichiarando la giurisdizione del Giudice ordinario: *"... va, quindi, dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario in quanto la presente controversia, involgendo il diritto del docente ad essere inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento definitiva del personale docente ed educativo per il triennio 2011-2014 secondo criteri predeterminati non comportanti alcuna apprezzamento discrezionale della*

¹ Consiglio di Stato, Sez. VI Sentenza n. 3415 del 7 luglio 2015.

P.A., inerisce ad un diritto soggettivo avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione e, pertanto, non può che restare compreso tra le determinazioni dell'Amministrazione assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, c. 2).

Con il presente ricorso si chiede il riconoscimento di parte attrice del diritto di precedenza nella scelta della sede e comunque secondo l'ordine manifestato nelle preferenze e quindi alla esatta compilazione della graduatoria e al suo inserimento all'interno.

SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

Per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale è territorialmente competente per la causa de qua, **in quanto la docente svolge la sua attività nella circoscrizione del tribunale adito** giusto l'art. 413 co. 5 c.p.c. che individua quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni **“il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”**.

Si cita a tal proposito la sentenza **Cass. Civ. sez. lav., n. 21562 del 15.10.2007** laddove chiarisce che per “ufficio al quale il dipendente è addetto” deve intendersi *“la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni”* e ciò al fine, aggiunge la sentenza **Cass. Civ. sez. lav., n. 15344 dello 07.08.2004**, di *“garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria”*.

GIURISPRUDENZA DI MERITO

La vicenda dei trasferimenti del personale docente di ruolo, è stata già trattata da ormai copiosa giurisprudenza dei vari Tribunali Italiani, tanto in sede cautelare quanto di merito, accogliendo le doglianze dei docenti e disponendone pertanto il trasferimento degli stessi nelle sedi richieste come da domande di mobilità.

Il **Tribunale di Como – Sez. Lavoro, Ordinanza del 19.12.2016**, ha accolto un ricorso d'urgenza di docente di Caserta, trasferita a Como. Anche in tal caso, il Giudice ha dato rilevanza alla circostanza che docenti con punteggio più basso da quello vantato dalla ricorrente, risultavano assegnati presso gli ambiti territoriali della Campania e del Lazio indicati dalla ricorrente nella domanda di mobilità. Il Giudice oltre al fumus, ha ritenuto sussistente anche il periculum in mora rappresentato dai notevoli disagi familiari ed economici.

Ancora il **Tribunale di Foggia – Sez. Lavoro, con la Sentenza 8933/2016 del 21.12.2016 – Giudice Dott.ssa Roberta Lucchetti**, ha dato ragione ad una docente della scuola secondaria, obbligata a trasferirsi a Cerignola (Foggia) pur di non perdere il posto di lavoro atteso e conquistato dopo anni di ulteriori sacrifici. Il Giudice del Lavoro ha ordinato al MIUR di trasferire la docente ricorrente ad una sede di lavoro più vicina rispetto a quella in cui l'aveva relegata.

Anche il **Tribunale di Vercelli – Sez. Lavoro**, con **Ordinanza cautelare del 03.01.2017**, ha stabilito che il criterio da seguire per la mobilità per l'A.S. 2016/2017 è quello del maggior

punteggio e quindi il docente che ha un punteggio superiore a quello dei colleghi ha diritto ad essere collocato con precedenza in uno degli ambiti territoriali prescelti; il Tribunale ha dichiarato illegittimo il procedimento seguito dal MIUR ed ha ordinato il trasferimento della docente in uno degli ambiti territoriali più vicini alla sua residenza.

Infatti, a differenza degli altri precedenti giurisprudenziali, nell'affrontare il problema dell'eventuale integrazione del contraddittorio, il Giudice ha chiarito che non è necessario procedere alla notifica a potenziali controinteressati, perchè la docente non rivendicava una determinata sede di servizio, ma un ambito territoriale, e per questo motivo può essere assegnata anche in soprannumero. Una precisazione veramente opportuna, non tanto ai fini del giudizio e della procedura, ma soprattutto ai fini dell'esecuzione del provvedimento, qualora il MIUR opponesse resistenza adducendo mancanza di posti utili per collocare la docente.

La seconda novità è quella di aver focalizzato l'attenzione sul **"punteggio variabile"** a seconda degli ambiti territoriale dove far valere i propri diritti, considerato dal Tribunale come elemento normativo decisivo per dare un'interpretazione sensata all'ormai famoso inciso **"per ogni preferenza"**, che il MIUR ha applicato a suo modo nella procedura di mobilità e che tanti problemi ha creato nei contenziosi in atto nei vari tribunali".

La recentissima **Ordinanza del 10.01.2017, il Tribunale del Lavoro di Taranto, Giudice Dott.ssa Elvira Palma** ha stabilito che: *"l'Amministrazione doveva considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza e, per stabilire l'ordine di graduatoria, il punteggio assegnato, che poteva variare nei vari ambiti richiesti tra le preferenze"*.

Per il Giudice Tarantino, quindi, solo in questa prospettiva *"va intesa la previsione di cui all'allegato 1 secondo cui per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto: infatti, proprio per la variabilità del punteggio a seconda dell'ambito di assegnazione, non era possibile per l'Amministrazione redigere una univoca graduatoria tra tutti i docenti interessati, ma occorreva l'individuazione del loro punteggio in relazione a ciascuna preferenza, da intendersi come ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze"*.

L'individuazione della sede di destinazione per come posta in essere dal MIUR, conseguentemente, *"avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Costituzione fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore"*.

Si evidenziano le numerose decisioni dei vari Tribunali Italiani. **Tribunale di Crotone – Sez. Lavoro, Giudice Dott Antonio Barbetta, Ordinanza di Accoglimento totale n. 11392/2016 del 28.10.2016. Tribunale di Lecce – Sez. lavoro, Ordinanza di Accoglimento totale n. 44352/2016 del 20.10.2016. Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Fabiana Colameo, Ordinanza di Accoglimento totale del 21.10.2016. Tribunale di Pavia – Sez. Lavoro, Dott.ssa F. Ferrari, Ordinanza dell'11.11.2016 – causa n. 1416/2016. Tribunale di Taranto – Sez. Lavoro, Giudice Dott. Lorenzo De Napoli, Ordinanza del 20.09.2016. Tribunale di venezia – Sez. lavoro, Giudice Dott.ssa Anna Menegazzo, Ordinanza di Accoglimento totale n. 6562/2016 del 24.11.2016.**

oooOOOooo

Palese è la violazione di legge e/o gli errori macroscopici commessi dagli organi del MIUR nella fattispecie.

Con il presente ricorso l'istante intende far valere il diritto, sempre in virtù delle richiamate disposizioni normative e contrattuali, il diritto leso della violazione del punteggio ai fini della formazione della graduatoria. E, pertanto, che venga dichiarata illegittima e/o frutto di errori la graduatoria elaborata ai fini della mobilità per l'assegnazione definitiva delle sedi territoriali; quindi si provveda alla rielaborazione di graduatoria legittima attribuendo alla ricorrente la sede territoriale richiesta in via prioritaria e per diritto di precedenza: **Regione Sicilia Ambito 020**, ed in via graduata secondo le scelte compiute e in relazione alla precedenza e al punteggio, con riguardo alla disponibilità delle sedi.

Per l'effetto, con il presente ricorso parte ricorrente chiede all'adito Giudice di ordinare alle convenute Amministrazioni, ognuna per le proprie determinazioni, di compiere ogni atto utile all'inserimento, a tutti gli effetti, di parte ricorrente nelle predette graduatorie in via immediata ed urgente, come sopra indicato e in riforma di come ora determinate.

A sostegno di quanto richiesto si rassegnano le seguenti considerazioni in diritto.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 E DELL'ALLEGATO 1 DEL CCNI CONCERNENTE LA MOBILITÀ DEL COMPARTO SCUOLA DELL'08.04.2016 E DELL'O.M. N. 241/2016 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 10 CCNL COMPARTO SCUOLA 2006-2009 E SUCCESSIVE SEQUENZE CONTRATTUALI - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI – IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Nella fattispecie in esame, la resistente P.A. ha operato in dispregio alle sopraindicate disposizioni normative.

Il provvedimento gravato, infatti, non solo non indica in alcun modo quale sia la necessità del trasferimento del ricorrente in una sede tanto disagiata e non richiesta in via preferenziale, ma non indica nemmeno de relato la fattispecie normativamente prevista quale presupposto della stessa.

Siffatto comportamento, pertanto, si appalesa illegittimo, nonché affetto da irragionevolezza ed illogicità manifesta, lesivo della dignità e della personalità del lavoratore, *contra legem* e destituito di qualsivoglia fondamento, fattuale e giuridico.

Tale provvedimento, inoltre, non offre traccia di motivazione a sostanziare la decisione arbitrariamente adottata in violazione del vigente CCNL Scuola e del suddetto CCNI Mobilità per irragionevolezza e illogicità manifesta. Ciò, in aperta violazione dell'art. 10 del CCNL Scuola 2006-2009 e successive sequenze contrattuali, ai sensi del quale «i criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. 2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti».

La discriminazione perpetrata, inoltre, è evidente se si considera che la ricorrente è risultata assegnataria di un ambito territoriale non richiesto tra quelli indicati in via preferenziale in domanda, che sono stati invece assegnati a docenti con punteggio inferiore, partecipanti alla medesima fase di mobilità (C) e privi di diritto di preferenza e/o precedenza, in palese violazione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 08.04.2016, il quale prevede che: «la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza».

In merito, ricorderemo che, ai sensi dell'art. 6 del CCNI stipulato in data 8.4.2016, rubricato "Fasi dei trasferimenti e dei passaggi": *1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:*

FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1

3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi

serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 26 e dall'art. 29 e 30».

Ai sensi dell'allegato 1, sempre del detto CCNI, rubricato "Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo, nell'effettuazione delle Fase C – Ambiti Nazionali", si prevede che: **<<Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica>>.**

I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista Ordinanza Ministeriale. Qualora non vengano indicate tutte le province, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina. Stesso discorso per l'effettuazione della Fase D per la quale il legislatore ha previsto che: «per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica».

Di fatto, l'Ordinanza Ministeriale sulla mobilità, registrata al prot. n. 0000241 dell'8.4.2016, in applicazione dell'art. 6 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, ha in realtà ulteriormente differenziato le posizioni dei docenti interessati ed ha previsto, nell'art. 2, non più due, ma quattro successive distinte fasi della procedura di mobilità di cui si discute.

Nel caso di specie, pertanto, con la pubblicazione di tali movimenti, la ricorrente si è vista inopinatamente e irragionevolmente sorpassare da concorrenti aventi punteggio inferiore e quindi minor merito del suo.

Tanto in tutta evidenza della irragionevolezza e manifesta illogicità del risultato di tali movimenti per via dell'esistenza di numerosi candidati (con punteggio sia inferiore, sia superiore a quelli del ricorrente) che sono rimasti provvisoriamente assegnati alla provincia di immissione in ruolo, non avendo ottenuto (per ragioni che non si comprendono, considerando il punteggio anche superiore a quello di alcuni dei concorrenti) un ambito di titolarità al termine delle operazioni di cui alla relativa fase.

Ne è derivato un illegittimo quanto paradossale trattamento di maggior favore ricevuto dai predetti candidati, che hanno conservato (sia pure provvisoriamente) la sede di servizio ubicata in una provincia per cui era stata espressa la preferenza dall'odierna ricorrente con priorità rispetto all'ambito assegnato.

Ma v'è di più.

Infatti, l'esito della procedura di mobilità, per tutti i candidati che hanno partecipato alla stessa, è stato reso noto mediante comunicazioni di posta elettronica trasmesse dal Ministero a ciascun partecipante e mediante successiva pubblicazione, sul sito istituzionale del Ministero, del bollettino dei movimenti di tutti i candidati, suddiviso per classi di concorso e fasi della procedura di mobilità.

Sulla base dell'esame del predetto bollettino, si è potuto verificare che esistono numerosi candidati che hanno partecipato alla medesima Fase (con punteggio sia inferiore sia superiore a quello della ricorrente) che sono rimasti provvisoriamente assegnati alla provincia di immissione in ruolo ovvero che hanno ricevuto un'assegnazione ad una sede più vicina, senza averne i requisiti.

È evidente che l'istante si trova, paradossalmente, penalizzata anche rispetto ai docenti con punteggio inferiore al suo; ciò in conseguenza di un'assegnazione ad un ambito in aperta violazione delle norme di legge e degli accordi contrattuali, quindi, lesiva di ogni diritto fondamentale costituzionalmente e contrattualmente garantito che determina gravi ed irreparabili danni all'istante e al suo nucleo familiare.

Si ravvisa, pertanto, la palese abnormità ed ingiustizia della determinazione di trasferimento della ricorrente, docente di scuola primaria su posto COMUNE, nell'ambito territoriale Emilia Romagna Ambito della provincia di Bologna, con sede scolastica per il prossimo triennio presso l'I.C. Bologna 14 (BOIC81400L), in quanto viola le disposizioni normativamente imposte e sancite dal conferente C.C.N.I., vincolante, si ricordi, per gli stipulanti e per gli iscritti.

Da ultimo, ma per questo non meno rilevante, la disposizione che è stata adottata irragionevolmente dalla P.A. precedente che non ha tenuto in debito conto le richieste presentate dalla lavoratrice prima dell'adozione definitiva del provvedimento.

Alla luce di tanto, il provvedimento ivi gravato è altresì nullo per violazione e falsa applicazione della sopraindicata disposizione normativa, nonché dell'art. 3 della L. 241/90 ed annullabile per difetto di motivazione, eccesso di potere e vizio del procedimento. Tale provvedimento, infatti, costituisce un gravissimo atto discriminatorio perpetrato in danno del lavoratore, in violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento, costituzionalmente garantiti, *in primis* dell'art. 3 Costituzione.

Ed ancora, risulta altresì evidente la violazione dell'art. 97 Costituzione, che istituisce anch'esso una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare l'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge. Tale limite è posto a garanzia dei cittadini, che trovano protezione, rispetto a possibili discriminazioni, nel parametro legislativo, la cui osservanza deve essere concretamente verificabile in sede di controllo giurisdizionale. La stessa norma di legge che adempie alla riserva può essere a sua volta assoggettata - a garanzia del principio di eguaglianza, che si riflette nell'imparzialità della pubblica amministrazione - a scrutinio di legittimità costituzionale.

Pertanto, non si mancherà di rilevare che il provvedimento impugnato risulta nullo e/o illegittimo anche sotto diverso profilo, sempre con riferimento alla dedotta violazione degli artt.

3 e 97 Costituzione, atteso che nella specie l'Amministrazione resistente ha altresì palesemente violato il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio, infatti, vincola l'Amministrazione Scolastica, in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi

Nel caso in questione, il potere assunto dal MIUR nell'applicazione del prefato CCNI, incide negativamente sulla garanzia di imparzialità della Pubblica Amministrazione, e, a fortiori, lede il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Trattasi sic et simpliciter di vere e proprie disparità di trattamento tra cittadini, incidenti sulla loro sfera generale di libertà.

Inoltre, non è dato sapere quali elementi abbiano fondato la decisione dell'Ufficio, perché il provvedimento, non motivato, difetta di indicare il ragionamento logico giuridico che ha condotto la P.A. resistente a concludere senza il trasferimento della ricorrente.

Non si mancherà di rilevare, poi, che sono già numerosi i precedenti giurisprudenziali recenti che, sulla base delle suesposte motivazioni, hanno accolto la domanda cautelare proposta da ricorrenti che versavano nelle medesime condizioni dell'istante (da ultimo si è espresso in data 22.12.2016 il Tribunale di Roma).

<p>OMESSA PUBBLICAZIONE DELL'ALGORITMO – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI TRASPARENZA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE</p>

Si rileva che il MIUR non ha reso pubblico il funzionamento dell'algoritmo in ragione del quale ha proceduto a stilare i bollettini dei movimenti per la mobilità con l'applicazione delle diverse variabili previste nel CCNI mobilità personale scuola sottoscritto in data 8.4.2016.

Tale mancanza di trasparenza non consente di comprendere per quali ragioni la ricorrente nonostante abbia presentato la domanda di mobilità per tutti gli ambiti della Regione Sicilia – Provincia di Palermo non abbia ottenuto il trasferimento, nonostante invece la stessa sia stata ottenuta da insegnanti con punteggi inferiori a quello posseduto dalla ricorrente con ciò violando il principio di merito ex art. 97 Cost.

Dagli stessi bollettini di trasferimenti per la Regione Sicilia riportati in allegato non è dato riscontrare alcun criterio né alcuna indicazione circa i soggetti che hanno ottenuto la mobilità pur avendo un punteggio inferiore alla ricorrente

La pubblicazione dell'algoritmo della mobilità dei docenti è un atto di trasparenza necessario in quanto alla base di una procedura basata su principi costituzionali come l'art. 29 riconosce il diritto all'unità familiare. Pertanto è necessario assicurare la massima trasparenza utilizzando un software con codice a sorgente aperto dove ognuno possa leggere ciascuna linea di codice in modo da verificare se sia stato scritto correttamente, sia stata rispettata esattamente la trasparenza contrattuale. Di contro il MIUR a seguito della richiesta di accesso atti alla presenza di azione sindacali più rappresentative per comprendere la taratura

dell'algoritmo, anziché provvedere a consegnare i progetti del software che ha gestito la mobilità, ovvero **"i codici sorgente"**, ha semplicemente reso noto un memorandum, che riportava la descrizione dell'algoritmo, è stato reso noto un documento riassuntivo che, nelle prime cinque pagine, non ha fatto altro che riassumere il contenuto del CCNI relativo alla mobilità.

È evidente quindi l'illegittimità del provvedimento di assegnazione nell'ambito della Regione Sicilia – Provincia Palermo della ricorrente posto che aveva un punteggio superiore a docenti che hanno ottenuto il trasferimento degli stessi ambiti richiesti dall'istante e posto che spettanti alla sua fase sono stati occupati da personale di fascia successiva alla sua.

ASSETTO DEL NUCLEO FAMIGLIARE

La ricorrente è sposata con il signor Viola Leonardo, il quale è disoccupato. La mancata legittima assegnazione della ricorrente ad una sede di servizio di gran lunga più vicina rispetto a quella attribuita, certamente compatibile con l'attuale residenza, espone la lavoratrice a rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per la propria vita personale, familiare e di relazione.

Tale distanza è chiaramente incompatibile con il mantenimento delle abitudini di vita, degli interessi, delle relazioni e dei legami instaurati nella cittadina in cui l'istante risiede, nonché con la stessa possibilità di conservare la propria dimora, che, nel malaugurato caso di rigetto della domanda, diverrebbe inevitabilmente Bologna, per l'intero triennio successivo.

Situazione economica e ripercussioni economiche dell'attuale sede di lavoro.

In tale situazione economica, per vivere a Bologna, la ricorrente sarebbe costretta, per risparmiare, a trovare un alloggio precario, nella fattispecie una stanza presso una famiglia in cambio di un contributo per l'ospitalità.

L'ulteriore aggravio sono i viaggi di andata/ritorno di cui la ricorrente si sobbarca ogni fine settimana per raggiungere il proprio nucleo familiare.

D'altro canto, il caso dell'odierna ricorrente è davvero lampante, vertendosi, come detto, in una ipotesi di totale e assoluta inconciliabilità tra le abitudini di vita e la situazione economica familiare con la sede indicata nel provvedimento impugnato.

In genere, tuttavia, ai fini della concessione della tutela cautelare, non è certamente indispensabile che il trasferimento avvenga tra località così evidentemente distanti.

Ed infatti, il **Tribunale di Bari – Sez. Lavoro**, in una vicenda attinente il trasferimento di una docente (di circa 15 km), ha affermato, in via cautelare **(v. ordinanza collegiale del 11.12.2008, rel. M. Saracino)**, che *"non può che ritenersi irreparabile il pregiudizio che tale situazione comporta alla ricorrente, essendo evidente che il trasferimento presso l'istituto Majorana deve considerarsi come uno "SRADICAMENTO" della stessa dal suo ambiente originario, anche in considerazione della propria anzianità di servizio"*.

Sul disagio provocato a causa della trasferta cui il lavoratore è obbligato, sempre con riguardo al requisito dell'urgenza, si rammenta ancora l'ordinanza collegiale del **Tribunale di Bari del 06.10.2011 (rel. P. Mastorilli)**, nella quale, in una ipotesi di trasferimento di circa 70 km, è stato affermato che sussiste il periculum in mora *"...ove si consideri che di fatto il è obbligato*

ad utilizzare il proprio automezzo per coprire giornalmente oltre 70 km per i viaggi di andata e ritorno (su una strada notoriamente tutt'altro che agevole), posto l'opzione del mezzo pubblico imporrebbe una serie di cambi tra treni e autobus, di coincidenze e di lunghi tragitti intermedi, da percorrere evidentemente sotto le più svariate condizioni atmosferiche, sia all'andata che al ritorno, che appaiono oggettivamente inesigibili.

Pertanto, in tale contesto, non si può dubitare che l'ingiusto provvedimento di cui sopra si presta a cagionare una pluralità di pregiudizi che in ogni caso appaiono all'evidenza difficilmente quantificabili in termini monetari all'esito di un'azione risarcitoria a cognizione piena, il che pure legittima, per giurisprudenza assolutamente consolidata, il ricorso alla cautela atipica odiernamente azionata.

Il danno va "ad aggravare ed a rendere ancor più penosa la situazione, per così dire, "attuale", anche sotto il profilo delle relazioni familiari (l'istante è madre di due figli di anni 8 e di anni 5)".

Con pronuncia più recente, ancora il Tribunale di Bari, in riferimento ad una giovane docente, assegnata ad una sede distante circa 80 km (da Taranto a Bari), ha affermato che *"all'esito della cognizione della controversia in sede ordinaria, non vi sarebbero strumenti per ristorare la ricorrente del pregiudizio subito, PREGIUDIZIO CHE NON SI ESAURISCE NELLE SPESE DI VIAGGIO MA INCIDE SULLA COMPLESSIVA ORGANIZZAZIONE DI VITA DELLA LAVORATRICE."* (cfr. Tribunale Bari, ord. 24.4.2014, dott.ssa A. Napoliello, non reclamata).

Ancor prima, il **Tribunale del capoluogo pugliese**, con ordinanza del 11 dicembre 2008, in un caso analogo aveva ritenuto che in caso di *"illegittima sottrazione della cattedra ad un insegnante quale fatto idoneo a procurare a quest'ultimo un pregiudizio imminente ed irreparabile, laddove il ricorrente è costretto a recarsi in sede disagiata, a chilometri di distanza dalla propria abitazione, non collegata con mezzi pubblici, con difficoltà evidenti logistiche ed economiche, con ripercussioni sui rapporti familiari, essendo obbligato a prendere ogni giorno la propria autovettura, con i relativi rischi"*¹³ sussistono senz'altro i requisiti dell'invocata tutela cautelare."

Tribunale di Bari, 11 dicembre 2008, Pres. Saracino, in www.personaedanno.it;

In conclusione, è evidente la sussistenza del danno personale, nonché di relazione, patito dal ricorrente, in ragione della considerevole distanza della sede di servizio, che gli impone di fatto un obbligo di dimora a Valdagno (VI) o, in alternativa, una condizione di **"permanente"** trasferta, percorrendo una distanza inconciliabile con un condizione di vita serena.

Le ragioni di danno, finora denunciate, sono rese ancor più intense dalla circostanza che, come anticipato, **il trasferimento in parola ha durata triennale**, a mente dell'art. 399, comma 3, del D.lgs. n. 297/1994.

Il **Tribunale di Foggia, (cfr. ordinanza del 21.11.2013, est. Basta)**, in vicenda analoga, ha riconosciuto la sussistenza del periculum in mora, rappresentato non solo dal disagio derivante dal fatto che la ricorrente debba viaggiare per raggiungere la sede di servizio, ma *"soprattutto dal vincolo di permanenza per cinque anni"*, e nel caso di specie, come detto, è triennale, *"in una sede che risulta illegittimamente assegnata. Difatti all'esito della cognizione della controversia in sede ordinaria, non vi sarebbero strumenti per ristorare la ricorrente del pregiudizio subito,*

pregiudizio che intuitivamente non si esaurisce nelle spese di viaggio”.

D'altro canto, l'eventuale futuro trasferimento in una sede prossima alla propria residenza non sarebbe garantito neppure al termine del periodo di vigenza dell'obbligo triennale di permanenza.

Giova, infatti, rammentare che la procedura di trasferimento effettuata quest'anno, prevista, dalla Legge n. 107/2015, attua un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale per l'anno scolastico 2016/2017.

Tale mobilità si configura come straordinaria in ragione del fatto che è messo a disposizione il 100% dei posti disponibili nell'organico, e cioè anche quei posti che finora sono stati normalmente accantonati e sottratti dalla disponibilità per le operazioni di mobilità annuale.

A tali posti si aggiungono inoltre i posti nuovi, creati per il c.d. **“potenziamento”**, dalla riforma c.d. **“Buona scuola”**.

Proprio la straordinarietà di questa procedura, ha comportato una serie di deroghe, in modo da consentire a tutti i docenti di cogliere l'occasione data da una così ampia procedura.

La straordinarietà e l'elevato numero di partecipanti a siffatta movimentazione implicano che, all'esito delle operazioni di mobilità di quest'anno, sarà ben più difficile che si rendano disponibili altre sedi e posti tra quelli spettanti al docente, poiché la finalità del piano è proprio quella di coprire (quanto più definitivamente possibile) i posti e le sedi ad oggi disponibili.

Pertanto va considerato che il diritto al lavoro assurge a vero e proprio diritto soggettivo costituzionalmente garantito, fondamentale e inviolabile (ex artt. 1, 2 e 4 Cost., ma vedi anche artt. 35, 36, 37, 38, 39 e 40), in quanto a mezzo del lavoro si esplica la piena e libera personalità dell'individuo, sia come singolo che nelle formazioni sociali.

Il pregiudizio grave ed irreparabile, che deriva dall'esecuzione del provvedimento impugnato, consiste nella impossibilità per il ricorrente di svolgere la propria attività lavorativa nel luogo di residenza abituale della sua famiglia, da cui discende altresì il grave pregiudizio morale, professionale, di immagine, per perdita di chances, esistenziale, da impoverimento della capacità professionale acquisita e dalla mancata acquisizione di maggiore capacità nel proprio contesto ambientale.

Sul punto, si evidenzia che i tempi di un giudizio di merito possono significativamente incidere sui diritti della lavoratrice, espressione di valori costituzionali, quali il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.), il ruolo del padre, cui va consentito l'adempimento dell'essenziale funzione familiare (art. 37 Cost.).

Peraltro, costituisce fatto notorio che il trasferimento di un componente della famiglia, nella specie la **ricorrente**, come attestato dall'allegata autocertificazione inerente al proprio stato di famiglia, comporterebbe un *vulnus* non altrimenti riparabile alla vita coniugale e familiare. Il tutto, peraltro, risulta ulteriormente complicato dalla circostanza che l'assegnazione oggetto di impugnativa non consentirebbe in alcun modo alla ricorrente di viaggiare quotidianamente tra il luogo di residenza familiare (Regione Sicilia - Palermo) e la sede di insegnamento (Emilia Romagna - Bologna), al fine di poter assicurare la sua presenza in famiglia, stante la notevole distanza tra le due Regioni, per cui il mancato subitaneo accoglimento della domanda proposta

pregiudicherebbe irrimediabilmente, non solo lo status di lavoratore e la libertà di esercizio della professione, ma anche la vita personale e familiare dell'istante: danni, come tali, non suscettibili di ristoro per equivalente.

Si denuncia, infine, la grave ed irreparabile lesione della dignità della ricorrente per violazione del diritto/principio di uguaglianza ex art. 3 Costituzione, per adozione di provvedimento discriminatorio, quale è il provvedimento impugnato.

L'espletamento della procedura giudiziaria *de qua*, inoltre, trova il suo fondamento nel fatto che solamente quest'anno è prevista la mobilità straordinaria anche in deroga al vincolo triennale, su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli provvisoriamente assegnati agli aspiranti inclusi nelle GAE (Graduatorie ad Esaurimento) nelle cd. Fasi B e C. Ciò è verificabile in virtù della circostanza che, poiché con il cd. **“piano straordinario”** di assunzioni il legislatore ha inteso coprire tutti i posti disponibili, per il futuro sarà impossibile ottenere il trasferimento nella sede spettante per oltre un triennio. Se non vi fosse il vincolo triennale, o fosse riconosciuto il merito, il ricorrente potrebbe ottenere fin da subito la sede richiesta; pertanto, si concretizza proprio nel rischio certo di vedere risolutivamente privato tale diritto.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA 4 DELL'ACCORDO QUADRO CES, UNICE E CEEP, RECEPITO DALLA DIRETTIVA 1999/70/CE – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COSTITUZIONE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Come anticipato in punto di fatto, l'Amministrazione resistente ha attribuito a parte ricorrente un punteggio base di 8 (oltre ad un punteggio aggiuntivo pari a 6 per il comune di ricongiungimento – Bologna) sulla base dei titoli di merito e di servizio dalla stessa posseduti. Ebbene, tale punteggio dipende da quanto illegittimamente disposto sul punto dall'Ordinanza Ministeriale oggetto dell'odierno ricorso (Allegato A1 all'O.M. 241/2016), la quale ha determinato un'ulteriore illegittima disparità di trattamento nell'attribuzione del punteggio tra i docenti che hanno prestato servizio di ruolo nelle scuole paritarie, ed i docenti che hanno prestato servizio pre-ruolo nelle scuole statali.

Ora, tale vistosa disparità di trattamento si rileva del tutto arbitraria, illogica nonché priva di qualsivoglia fondamento giuridico.

A tal riguardo, appare necessario evidenziare che nessuna differenza di tipo oggettivo sussiste nella natura del servizio espletato, salvo l'apposizione del termine.

Ciò in quanto la clausola 4 dell'accordo quadro (Direttiva 1999/70/CE), rubricata *“Principio di non discriminazione”*, al punto 1 stabilisce che: *“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”*.

Ai sensi della superiore clausola la C.G.U.E. (Sentenza del 13 settembre 2007) ha stabilito che: *“la nozione di “condizioni di impiego di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato... dev'essere interpretata nel senso che essa può servire di base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione ad un lavoratore a*

*tempo determinato di scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato... **la clausola 4, punto 1, dev'essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato***”.

Il quadro normativo e giurisprudenziale appena rappresentato non lascia spazio alcuno a dubbi circa la piena equipollenza tra servizio di ruolo e servizio pre-ruolo, ove si consideri che la disciplina nazionale in materia di ricostruzione della carriera si applica anche alla mobilità.

In ragione di quanto precede, appare illegittima l'Ordinanza *de qua* nella parte in cui istituisce una distinzione del tutto ingiustificata tra servizio di ruolo e servizio non di ruolo.

E se anche una norma di diritto interno dovesse prevedere tale distinzione, essa sarebbe illegittima per violazione dell'art. 3 della Costituzione, meritevole di disapplicazione per contrasto con la Direttiva sopra citata o, comunque, affetta da illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117 Costituzione, nonché della Direttiva (in qualità di parametro interposto). Secondo la giurisprudenza europea, così anche per la giurisprudenza nazionale, la diversità di trattamento è giustificabile soltanto in presenza di ragioni obiettive, che esulano dalla mera temporaneità della prestazione resa.

Pertanto, nel caso che ci occupa non ricorre alcuna ragione obiettiva che possa giustificare l'attribuzione di un minor punteggio al personale scolastico non di ruolo, stante l'assenza nel nostro ordinamento di una norma che preveda una prestazione qualitativamente differente in capo al personale non di ruolo.

Più precisamente, il comma 1 dell'art. 485 ², D. Lgs. 297/1994, introduce la misura del riconoscimento, ai fini normativi ed economici, del servizio pre-ruolo prestato dal personale docente, fissando un periodo soglia entro cui questo viene riconosciuto per intero, ovvero per i primi 4 anni.

Per la parte eccedente i primi quattro anni, invece, il medesimo comma 1 stabilisce che il servizio pre-ruolo viene riconosciuto soltanto per due terzi ai fini economici e normativi, mentre il restante terzo viene riconosciuto ai soli fini economici.

Ciò posto, la richiamata clausola n. 4 dell'Accordo Quadro impone di disapplicare l'appena citata normativa nazionale, anche alla luce di quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la richiamata Sentenza del 13 settembre 2007.

Pertanto, in applicazione della normativa europea rilevante, la Giurisprudenza nazionale di merito ha stabilito che: *“E’ dunque pienamente riaffermata l’esigenza inderogabile di attuare concretamente i principi contenuti nel trattato CE, incoraggiando il giudice nazionale a darne*

² Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiarie o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.

concreta applicazione ogni qualvolta possibile. Si ritiene pertanto, proprio in virtù della menzionata giurisprudenza della Corte di Giustizia, che la normativa nazionale in materia, ed in particolare, l'art. 485 D. Lgs. 297/1994, debba essere disapplicata in modo da conformare l'ordinamento interno a quello comunitario. Non vi sono d'altra parte ragioni che giustifichino l'indubbia disparità effettuata dalla normativa nazionale tra personale docente assunto a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, che svolga le stesse mansioni e sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi. Esattamente così è per i ricorrenti, che prima di essere assunti in ruolo avevano comunque conseguito l'abilitazione all'insegnamento ed erano idonei all'immissione in ruolo e svolgevano, ovviamente, le stesse funzioni previste dal CCNL per i docenti a tempo indeterminato" (Tribunale di Padova, Sez. Lav., Sentenza n. 758/11 – in dirittoscolastico.it).

Da quanto sopra ne deriva, il riconoscimento a parte ricorrente del diritto alla ricostruzione della carriera con il conseguente conteggio, ai fini economici e normativi, dell'anzianità di servizio per l'intero periodo di pre-ruolo, così come per il personale assunto a tempo indeterminato.

Alla luce delle appena esposte considerazioni, si chiede che il Ministero resistente venga condannato a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata e a corrispondere le relative differenze retributive, ed ogni altro accessorio economico, contributivo e retributivo conseguenziale.

Restando riservata ogni integrazione difensiva nel corso del giudizio.

SUL FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA

Per tutto quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto, sussistono, nel caso di specie, entrambi i requisiti, del **fumus boni juris** e del periculum in mora, necessari ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza ex. Art. 700 c.p.c.

Per quanto attiene al **fumus boni juris** si ritiene che la “*verosimiglianza dell'esistenza del diritto*”, infatti poiché tali atti amministrativi sono stati già disapplicati con varie sentenze di merito come descritto ampiamente in premessa; la mancata attribuzione nell'ambito prescelto dalla ricorrente della procedura di mobilità, pur essendo titolare di **ben 99 punti**, non può che comportare la minaccia di un “**pregiudizio**” per la stessa, in quanto è stata superata da altri docenti con punteggio molto inferiore, come evidenziato in narrativa.

Il suddetto pregiudizio è, altresì, “**imminente**”, in quanto a breve il **MIUR** **fisserà** la data di pubblicazione delle operazioni di mobilità per la scuola primaria.

La scelta del procedimento d'urgenza è dettata dalla mancanza oggettiva del tempo necessario, per far valere in via ordinaria il diritto della ricorrente al corretto inserimento nella graduatoria della mobilità, senza che siano previamente accantonati posti a favore degli insegnanti assunti nell'a.s. 2017/2018 ed un ricorso nel merito andrebbe di sicuro oltre l'anno scolastico, in più ad oggi rimangono ancora dei posti liberi, prima dei conferimenti di supplenza annuale.

Difatti, poiché con il cd. piano straordinario di assunzioni il legislatore della Buona Scuola ha inteso coprire tutti i posti disponibili, per il futuro sarà impossibile ottenere il trasferimento nella sede spettante, per oltre un triennio.

Se non vi fosse il vincolo triennale o fosse riconosciuto il merito, la ricorrente potrebbe ottenere fin da subito la sede richiesta.

Il *periculum in mora* si concretizza proprio nel concreto rischio di vedere soppresso tale diritto, se non venisse riconosciuta tale possibilità all'inizio dell'anno scolastico, non suscettibile di risarcimento per equivalente (pagamento di una somma di denaro) e non tutelabile attraverso un giudizio di cognizione ordinario.

E' altamente probabile che tale giudizio verrebbe definito in un tempo che non consentirebbe alla ricorrente di ricevere il riconoscimento del giusto diritto di esprimere la scelta per il posto dovutole.

Si potrebbe richiamare in questa sede l'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesioni di diritti di natura personalistica sotto il profilo dell'impoverimento della professionalità, e quindi qualora sia leso *"il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa"* (cfr. **tra molte, Cass. Civ. – sez. lav. sentenza n. 14443 del 06.11.2000, in Lav. prev. oggi 2000, 2287**). In ordine al *periculum in mora* appare evidente che l'eccessiva durata del giudizio ordinario di merito determinerebbe un danno grave ed irreparabile.

Ne deriva di conseguenza la sussistenza della c.d. **"imminenza ed attualità"** del pregiudizio, laddove l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza appare non di remota possibilità, ma incombe con vicina probabilità, e l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato (**Montesano 1955, 79**). E' pertanto proficuamente esperibile il giudizio ex art.700 c.p.c. sia per evitare il prodursi di un evento lesivo, sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, da intendersi quale pericolo per la ricorrente di dover subire un danno in tempi brevi, ma anche quale pericolo di perdere, nelle more del giudizio di merito, la possibilità e le garanzie del risarcimento nonché di essere impediti all'esercizio ed al godimento del diritto qualora tale impedimento possa in concreto cagionare conseguenze irreparabili.

In ipotesi appare estremamente evidente che l'utilizzo di una graduatoria illegittima al fine di determinare nell'anno scolastico 2017/2018 le assegnazioni del personale docente determinerà, con estrema certezza, un pregiudizio irreparabile per la ricorrente, alla quale verrà sottratto ingiustamente ed illegittimamente la propria cattedra, sì come spettatile sulla scorta dei diritti e dei titoli posseduti; **ma anche per l'avvio imminente dell'anno scolastico 2017/2018 .– Ordinanza Tribunale di Padova.**

Quindi nel caso in cui una attività, anche preliminare o preparatoria, sia specifica ed inequivocabilmente diretta a violare il diritto, essa fornisce legittimo fondamento alla reazione del titolare di quel diritto rendendone giustificato il timore dell'imminente pregiudizio e di conseguenza l'attivazione del rimedio giurisdizionale.

Quindi, sussistono tutti i requisiti per la concessione di una tutela d'urgenza previsti dall'art. 700 c.p.c., secondo cui: **“Chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”**; d'altro canto, numerosi sono i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi “pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente” (**Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 26/1/2000, in Dir. Lav. 2000, 400; nello stesso senso, ex multis, Tribunale di Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/1/2011, in Lavoro nella Giur., 2012, 8-9, 797; Tribunale di Agrigento - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 28/3/2001, in Lavoro giur. 2001, pag. 778; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4/2/2016;**

La ricorrente, in definitiva, ha diritto, mediante adozione di un provvedimento d'urgenza **ex artt. 700 e 669 bis c.p.c.**, all'immediato annullamento e/o rettifica della graduatoria definitiva di assegnazione ai sensi della mobilità straordinaria interprovinciale - scuola primaria, per la Provincia di Palermo in relazione all'anno scolastico 2016/2017, predisposta ed emessa dal MIUR, a mezzo della quale alla ricorrente è stata superata da aspiranti con punteggio inferiore, come evidenziato nella narrativa.

P.Q.M.

La ricorrente, come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che il Tribunale adito, previa fissazione della data di udienza di comparizione delle parti e del termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto a cura del ricorrente, **contrariis reiectis**, voglia così giudicare

IN VIA CAUTELARE

Emettere decreto inaudita altera parte, per tutti i fatti sopra esposti, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del **fumus boni iuris** e del **periculum in mora**:

ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimità della procedura di mobilità territoriale e professionale ex Legge 107/2015 ed ex ordinanza del MIUR n. 21 del 18.04.2015 per come attuata dal MIUR con l'elaborazione dei bollettini dei trasferimenti interprovinciali per la scuola primaria per l'anno 2016/2017 pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali nonché sul sito istituzionale del M.I.U.R.

ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dell'odierna ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità 2016/2017 e per i successivi anni scolastici, quindi, **CONDANNARE** le Amministrazioni scolastiche al relativo inserimento di **66 punti** nella citata graduatoria per **LA MOBILITÀ**, nonché all'attribuzione alla ricorrente della sede di servizio ad esso spettante in base al corretto punteggio di mobilità e, **CONSEQUENTEMENTE**, **ORDINARE** le Amministrazioni a provvedere al relativo **TRASFERIMENTO IMMEDIATO** dello stesso nell'ambito richiesto della Provincia di Palermo (Sicilia Ambito 0020), o in un altro ambito della Sicilia, secondo l'ordine indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità.

ADOTTARE, comunque, tutti i **PROVVEDIMENTI** opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva della ricorrente.

NEL MERITO

ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimità della procedura di mobilità territoriale e professionale ex Legge 107/2015 ed ex ordinanza del MIUR n. 21 del 18.04.2015 per come attuata dal MIUR con l'elaborazione dei bollettini dei trasferimenti interprovinciali per la scuola primaria per l'anno 2016/2017 pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali nonché sul sito istituzionale del M.I.U.R.

ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dell'odierna ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità 2016/2017 e per i successivi anni scolastici, quindi, **CONDANNARE** le Amministrazioni scolastiche al relativo inserimento di **99 punti** nella citata graduatoria per **LA MOBILITÀ**, nonché all'attribuzione alla ricorrente della sede di servizio ad esso spettante in base al corretto punteggio di mobilità e, **CONSEQUENTEMENTE**, **ORDINARE** le Amministrazioni a provvedere al relativo **TRASFERIMENTO IMMEDIATO** dello stesso nell'ambito richiesto della Provincia di Palermo (Sicilia Ambito 0020), o in un altro ambito della Sicilia, secondo l'ordine indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità.

ADOTTARE, comunque, tutti i **PROVVEDIMENTI** opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva della ricorrente.

IN VIA ISTRUTTORIA

ORDINARE all'Amministrazione resistente, **LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO**, ex art. 210 c.p.c., l'**ACQUISIZIONE** dell'algoritmo e dei criteri adottati nelle operazioni di mobilità straordinaria 2016/2017 riguardanti la scuola primaria, mai resi pubblici.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a IVA e CPA come per legge, e spese generali, da distrarsi in favore del difensore che, sin da ora, si dichiara antistatario.

Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare mezzi di prova.

Si dichiara che il valore del procedimento, determinato ai sensi degli artt. 10 segg. c.p.c., è indeterminabile e che è esente dal pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo in quanto il nucleo familiare di parte ricorrente è titolare di un reddito imponibile complessivo, ai fini dell'imposta personale sul reddito, inferiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Elenco Documenti:

1. Contratto di lavoro – Proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato su posto intero personale docente Scuola Primaria a.s. 2014/2015. 2. Certificato di iscrizione nell'elenco degli invalidi civili. 3. Domanda di assegnazione provvisoria a.s. 2015/2016. 4. Domanda di mobilità. 5. Reclamo avverso al mancato trasferimento. 6. Richiesta di conciliazione per mancato trasferimento. 7 e 8. Domande di assegnazione provvisoria. 9. CCNI dell'8.4.2016 e Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'8.4.2016. 10. Certificato di stato di famiglia. 11. Certificato di iscrizione centro dell'impiego del marito Viola Francesco. 12. Domanda di trasferimento. 13. Certificato iscrizione nell'elenco invalidi civili.

Bologna, 12.02.2018

Avv. Giovanna Dell'Anna

(Firmato digitalmente)

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

La sottoscritta Avvocato Giovanna Dell'Anna procuratore della ricorrente Angela Salvia, in adempimento della procura alle liti in calce al presente ricorso ex art. 414 c.p.c., con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha ad oggetto l'impugnazione delle graduatorie definitive, previa loro disapplicazione nonché sospensione, della classe di concorso EEEE della mobilità a.s. 2016/2017 riguardanti il trasferimento interprovinciale per la scuola Primaria, per **mancato riconoscimento del corretto punteggio**, nella graduatoria di mobilità a.s. 2016/2017, nonché il **diritto ad ottenere il mancato trasferimento interprovinciale richiesto per la Sicilia AMBITO 0020, per la scuola Primaria per l'a.s. 2016/2017**, sulla base del punteggio complessivo vantato dall'odierna ricorrente;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia tutti i docenti inseriti nella graduatoria definitiva dell'Ambito Territoriale della Provincia di Palermo per la classe di concorso EEEE – della scuola Primaria valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia di tutti i docenti che, in virtù di un incremento del punteggio attribuito alla ricorrente e dell'inserimento dello stesso nella graduatoria di sua spettanza sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio della ricorrente;

RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto per l'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti stessi;

- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;
 - la giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata;
 - nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it, nonché l'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia negli appositi siti internet.
- Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore formula istanza affinché la S.V. valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento nella G.U.,

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Regionale – Abito Territoriale della Provinciale di Palermo e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia; invece alle Amministrazioni convenute mediante notifica con mezzi ordinari o con ogni altro modo ritenuto opportuno.

Bologna, 12.02.2018

Avv. Giovanna Dell'Anna

(Firmato digitalmente)